

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6489 del 21/11/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO E DAL FOSSO SETTIMANO VALLE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC), CON SUBENTRO, VARIANTE SOSTANZIALE E UNIFICAZIONE DELLA PRATICA N. FCPPA3228. SOCIETA' AGRICOLA LA CAPRA S.S. - PRATICA N. FCPPA3270.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6795 del 21/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO E DAL FOSSO SETTIMANO VALLE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC), CON SUBENTRO, VARIANTE SOSTANZIALE E UNIFICAZIONE DELLA PRATICA N. FCPPA3228. **SOCIETA' AGRICOLA LA CAPRA S.S.** - PRATICA N. FCPPA3270.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 15764 del 03/11/2014, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato, fino al 31/12/2023, alla Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3228, per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fosso Settimano Valle, ubicato in Località Casetta Valle in Comune di Modigliana (FC), da destinarsi al riempimento di un bacino di raccolta (autorizzato in data 08/06/1994, con atto prot. n. 2710) e all'irrigazione agricola, per una portata pari a 40,00 l/s e un volume di prelievo annuo pari a 37.200 mc;
- con Determinazione dirigenziale n. 16842 del 21/12/2007, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato, fino al 31/12/2015, al Sig. Montanari Pierangelo (in solido con i Sigg. Montanari Emilio e Liverani Gianluca), CF MNTPNG34B24F259O, in qualità di legale rappresentante dei fondi agricoli denominati La Capra, Settimano Nuovo-Berletola, Canali, La Casetta e La Valle, la concessione di cui alla pratica n. FCPPA3270, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marzeno, mediante n. 2 punti di prelievo (punto di prelievo A ubicato in sponda destra in Località La Capra in Comune di Modigliana (FC) e punto di prelievo B ubicato in sponda sinistra in Località Canali nel medesimo Comune) ad uso agricolo irriguo, per una portata pari a 23,00 l/s per ciascun punto di prelievo e un volume di prelievo annuo complessivo pari a 166.800 mc;
- in data 30/12/2015 il Sig. Montanari Pierangelo (in solido con i Sigg. Montanari Emilio e Liverani Gianluca), CF MNTPNG34B24F259O, ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna il rinnovo senza modifiche della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3270, in corso di istruttoria non giunta agli atti finali;
- con domanda registrata n. PGRA/2017/7419 del 29/05/2017, la Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, in qualità di nuovo legale rappresentante dei suddetti fondi agricoli, ha richiesto il subentro nella suddetta istanza di rinnovo per cambio di titolarità a proprio favore

della concessione di cui alla pratica n. FCPA3270, in corso di istruttoria non ai giunta agli atti finali;

- con domanda registrata n. PG/2023/209089 del 11/12/2023, la Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, ha presentato domanda di rinnovo della suddetta concessione di cui alla pratica n. FCPA3228;
- con domanda registrata n. PG/2024/102277 del 04/06/2024, la Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, ha presentato domanda di variante sostanziale della concessione di cui alla pratica n. FCPA3270, al fine di unificare le derivazioni di tale concessione con quella della concessione di cui alla pratica FCPA3228, procedendo in tal modo al rinnovo di entrambe;

RILEVATO che entrambe le concessioni di cui alle pratiche n. FCPA3228 e n. FCPA3270 riguardano derivazioni di acque pubbliche superficiali finalizzate all'approvvigionamento idrico della medesima unità aziendale e che quindi si possa ritenere assentibile l'unificazione delle suddette concessioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lettera b) del R.R. 41/01;

EVIDENZIATO che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda di variante sostanziale risulta in particolare che:

- il lago posto a cavallo del Fosso Settimano Valle, affluente di destra del Torrente Marzeno (ubicato in Località Casetta Valle in Comune di Modigliana (FC), in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 27, mappali 57, 140, 55, 145, 54, 53, 52 e 142) in parte si riempie per deflusso naturale delle acque di tale fosso (con prima decantazione in un pre-lago per confluire successivamente nel lago stesso) e in parte viene riempito mediante le acque derivate dal suddetto punto di prelievo A (ubicato in sponda destra del Torrente Marzeno in Comune di Modigliana (FC), in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 42, antistante mappale 36, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.025 e Y: 893.932), utilizzando n. 1 elettropompa con portata pari a 23,00 l/s;

- da tale punto di prelievo A, mediante l'utilizzo di una motopompa avente portata pari a 60,00 l/s viene anche derivata acqua superficiale utilizzata per l'irrigazione di un comparto agricolo coltivato ad actinidia avente estensione pari a 16 ha;
- dal suddetto punto di prelievo B (collocato in sponda sinistra del Torrente Marzeno, in Comune di Modigliana (FC), in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 26, antistante mappale 293, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.658 e Y: 894.697), mediante n. 1 motopompa avente portata pari a 40,00 l/s, viene derivata acqua pubblica superficiale per l'irrigazione di un altro comparto agricolo coltivato ad actinidia avente una estensione pari a 6 ha;
- la derivazione di risorsa dal suddetto lago posto a cavallo del Fosso Settimano Valle avviene mediante n. 2 motopompe aventi ciascuna una portata pari a 40,00 l/s (collocate in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 27, antistante mappale 140, individuata con coordinate geografiche UTM RER X: 724.842 e Y: 894.355). Una delle due pompe viene utilizzata per irrigare il suddetto comparto agricolo avente estensione complessivamente pari a 22 ha durante il periodo estivo di sospensione dei prelievi dal Torrente Marzeno, mentre la seconda pompa viene utilizzata come scorta in caso di malfunzionamento della prima e per il riempimento di un secondo lago di raccolta artificiale posto ad est e più a monte del suddetto lago Settimano Valle (ubicato in area identificata al NCT del Comune di Modigliana al Foglio 127, mappale 176, alimentato esclusivamente da tale apporto, nonché da acque meteoriche), con cui vengono irrigati ulteriori 8 ha di terreno coltivati ad actinidia;
- nel caso in cui sia necessario utilizzare i sistemi antibrina (sia di tipo soprachioma per una superficie di circa 7 ha, sia di tipo sottochioma per una superficie di circa 3 ha), viene prelevata acqua dal lago Settimano Valle che quindi può essere integrata (qualora il fosso ne sia provvisto) con acqua che defluisce naturalmente dal fosso stesso;
- il volume annuo di risorsa idrica complessivamente richiesta è pari a 200.000 mc;

PRECISATO che, contestualmente all'unificazione delle risorse di cui alle suddette pratiche di concessione, con il presente provvedimento si procederà anche all'archiviazione della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3228;

CONSIDERATO che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito negli atti di concessione dopo la scadenza degli stessi, a seguito della presentazione delle relative domande di rinnovo nel termine di legge;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con subentro e variante sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURET n. 271 del 14/08/2024, senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC di Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 16/10/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - per la derivazione di acque superficiali dal Torrente Marzeno, essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento, per ciascuna pompa, di uno strumento idoneo alla misurazione dei volumi di risorsa idrica emunti, nonché della portata istantanea (ovvero n. 2 contatori volumetrici e di portata da installare in corrispondenza delle due pompe presenti nel punto di prelievo A e n. 1 contatore volumetrico e di portata da installare in corrispondenza della pompa presente nel punto di prelievo B);
- ❖ in riferimento alla prescrizione disposta per prelievi di acque pubbliche superficiali in Repulsione, relativa alla necessità di una riduzione dei volumi di prelievo dal Torrente Marzeno, tenuto conto che sulla base dei dati ad oggi disponibili non è possibile stimare i quantitativi prelevati dal Torrente stesso in quanto nel precedente atto di concessione non era prescritto il contatore di volume, si ritiene di confermare i volumi totali richiesti pari a 200.000 mc/a, ma di ridurre la durata della concessione stabilendo che la stessa sia pari a 7 anni (in luogo dei 10 anni di durata massima delle concessioni ordinarie). In tal modo, sarà possibile revisionare la concessione in tempi più ristretti e sulla base dei dati ricavati dalle letture dei contatori e definire l'eventuale riduzione dei volumi;
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,12 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,17 mc/s;
- per la derivazione di acque superficiali dal Fosso Settimano Valle (per il riempimento del lago Settimano Valle per deflusso naturale di tali acque con prima decantazione in un pre-lago), essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della

deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento, per ciascuna pompa, di uno strumento idoneo alla misurazione dei volumi emunti (ovvero n. 2 contatori volumetrici da installare in corrispondenza delle due pompe utilizzate per derivare la risorsa idrica dal lago Settimano Valle);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ al fine di preservare la vita acquatica anche nel periodo estivo, trattandosi di prelievo da un invaso esistente, richiamato quanto disposto nella Determinazione n. 15764 del 03/11/2014, il prelievo di risorsa idrica da tale invaso potrà essere attivato a condizione che in corrispondenza dei punti di prelievo sia disponibile nell'invaso stesso una portata di almeno 0,152 mc/s (individuata quale quantità minima di risorsa idrica da lasciare defluire a valle dei medesimi punti di prelievo), corrispondente ad un livello idrico minimo rispetto al fondo di 1,50 m. Per cui, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle dei prelievi, uguale o minore del valore sopra individuato (corrispondente ad un livello di acqua rispetto al fondo pari a 1,50 m) non potrà essere derivata risorsa idrica dall'invaso;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 54142 del 27/08/2024, registrato n. PG/2024/154568 del 27/08/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
 - Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 21757 del 01/08/2024, registrata n. PG/2024/141308 del 01/08/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 25028 del 10/07/2024, registrata n. PG/2024/127644 del 11/07/2024;

ACCERTATA, relativamente alla derivazione di acque superficiali dal Torrente Marzeno, la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT080803000000001_2ER, denominato "Torrente Marzeno", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,12 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,17 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATA, relativamente alla derivazione di acque superficiali dal Fosso Settimano Valle (per il riempimento del lago Settimano Valle per deflusso naturale di tali acque con prima decantazione in un pre-lago), la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n. 2293 del 27/12/2021), denominato "Fosso Settimano", affluente di destra del Torrente Marzeno, che risulta avere uno stato ecologico ELEVATO;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo, finalizzato all'irrigazione di un comparto agricolo dichiarato di 30 ha complessivamente coltivato ad actinidia (con metodo irriguo a goccia), considerata la necessità di effettuare l'irrigazione antibrina durante il periodo invernale prelevando acqua dal lago ubicato sul Fosso Settimano Valle, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 200.000 mc/a, sia compatibile con le quantità

previste dalla DGR n. 1415/2016, nonostante il fabbisogno teorico delle colture (pari a 162.352,94 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui) sia inferiore al suddetto volume complessivo richiesto;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che, relativamente alla concessione di cui alla pratica n. FCPA3270, il Sig. Montanari Pierangelo (in solido con i Sigg. Montanari Emilio e Liverani Gianluca), in qualità di concessionario uscente:

- ha versato in data 29/01/2008 un importo pari a euro 51,65 a titolo di deposito cauzionale;
- ha versato in data 21/02/2008 un importo pari a euro 133,47 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio del rinnovo della suddetta concessione;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica fino al 2024;

PRESO ATTO, che il Sig. Liverani Gianluca, nonché gli eredi dei Sigg. Montanari Pierangelo e Montanari Emilio hanno dichiarato che il suddetto deposito cauzionale versato resti a favore della Società Agricola La Capra S.S. in qualità di concessionario subentrante;

ACCERTATO, altresì, che relativamente alla concessione di cui alla pratica n. FCPA3270, la Società Agricola La Capra S.S., in qualità di concessionario subentrante, ha versato:

- in data 27/10/2023 e in data 31/05/2024 un importo complessivamente pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio della variante sostanziale della concessione in esame;
- in data 19/11/2024 un importo pari a euro 897,60 a titolo di integrazione del suddetto deposito cauzionale versato per la concessione di cui alla pratica n. FCPA3270, conformemente a

quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;

RILEVATO che relativamente alla concessione di cui alla pratica n. FCPA3228, la Società Agricola La Capra S.S.:

- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica fino al 2024;
- non risulta aver versato alcun importo a titolo di deposito cauzionale da restituire;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2024 per l'anno in corso è pari a euro 949,25;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Agricola La Capra S.S., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 19/06/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0050969_20240619;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 02/10/2024, acquisito al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0050969_20240619, con cui si attesta che a carico della Società Agricola La Capra S.S. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, il cambio di titolarità della concessione ordinaria (pratica n. FCPPA3270), precedentemente intestata al Sig. Montanari Pierangelo (in solido con i Sigg. Montanari Emilio e Liverani Gianluca), CF MNTPNG34B24F259O;
2. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408, la concessione ordinaria (pratica n. FCPPA3270) con variante sostanziale della medesima concessione, al fine di unificare le relative derivazioni con quella della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3228 intestata alla stessa Società, per la derivazione di acqua pubblica superficiale mediante prelievi dal Torrente Marzeno e dal Fosso Settimano Valle, aventi le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10066 (punto di prelievo A)

- prelievo dalla sponda destra del Torrente Marzeno, ubicato in Comune di Modigliana (FC), in area identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 42, antistante mappale 36, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.025 e Y: 893.932,
- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 elettropompa avente una portata pari a 23 l/s (utilizzata unicamente per il riempimento del lago Settimano Valle) e mediante n. 1 motopompa diesel avente una portata pari a 60 l/s (utilizzata sia per il riempimento del

suddetto lago sia per l'irrigazione diretta di un comparto agricolo coltivato ad actinidia avente estensione pari a 16 ha);

Codice risorsa RAA10067 (punto di prelievo B)

- prelievo dalla sponda sinistra del Torrente Marzeno, ubicato in Comune di Modigliana (FC), in area identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 26, antistante mappale 293, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.658 e Y: 894.697;
- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 motopompa, avente una portata pari a 40 l/s (utilizzata per l'irrigazione diretta di un comparto agricolo coltivato ad actinidia avente estensione pari a 6 ha);

Codice risorsa FCA9425

- prelievo dal lago posto a cavallo del Fosso Settimano Valle, ubicato in Comune di Modigliana (FC), in area identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 27, antistante mappale 140, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.842 e Y: 894.355;
- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 motopompe, aventi ciascuna una portata pari a 40 l/s (una utilizzata per irrigare il suddetto comparto agricolo avente estensione complessivamente pari a 22 ha durante il periodo estivo di sospensione dei prelievi dal Torrente Marzeno e una utilizzata come scorta in caso di malfunzionamento dell'altra, nonché per il riempimento di un secondo lago di raccolta artificiale posto ad est e più a monte del suddetto lago Settimano Valle (ubicato in area identificata al NCT del Comune di Modigliana al Foglio 127, mappale 176), con le cui acque vengono irrigati ulteriori 8 ha di terreno coltivati ad actinidia);
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima complessiva di esercizio pari a 203,00 l/s;
- volume complessivo pari a 200.000 mc/annui;

3. di prendere atto, a seguito dell'unificazione delle suddette risorse, dell'archiviazione della concessione di cui alla pratica n. FCPA3228;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 20/11/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/210629 del 20/11/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 54142 del 27/08/2024, registrata n. PG/2024/154568 del 27/08/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
7. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale rilasciato con nota prot. n. 21757 del 01/08/2024, registrata n. PG/2024/141308 del 01/08/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
8. di quantificare in euro 949,25 l'importo del canone per l'anno 2024 per l'utilizzo della risorsa idrica;
9. di fissare in euro 949,25 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

10. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
11. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Agricola La Capra S.S.;
12. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
13. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
15. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;

18. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo, rilasciata alla Società Agricola La Capra S.S., CF 03802100408 (pratica n. FCPPA3270).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT080803000000001_2ER, denominato “Torrente Marzeno” avviene dalla sponda destra del Torrente Marzeno (in corrispondenza del punto di prelievo A) e dalla sponda sinistra del medesimo Torrente (in corrispondenza del punto di prelievo B).

L'opera di presa del punto di prelievo A, costituita da n. 1 elettropompa (avente una portata pari a 23 l/s) e da n. 1 motopompa (avente una portata pari a 60 l/s), presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10066

- ubicazione: Comune di Modigliana (FC), Foglio 42, antistante mappale 36;
- coordinate geografiche UTM RER X: 724.025 e Y: 893.932.

Da tale punto di prelievo A:

- mediante l'utilizzo di una motopompa diesel, avente portata pari a 60,00 l/s, viene derivata acqua superficiale utilizzata per l'irrigazione di un comparto agricolo coltivato ad actinidia avente estensione pari a 16 ha;
- mediante l'utilizzo di una elettropompa, avente portata pari a 23,00 l/s, viene derivata acqua superficiale utilizzata per il riempimento del lago Settimano Valle di cui al successivo punto 2.

L'opera di presa del punto di prelievo B è costituita da n. 1 motopompa (avente una portata pari a 40 l/s) e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10067

- ubicazione: Comune di Modigliana (FC), Foglio 26, antistante mappale 293;
- coordinate geografiche UTM RER X: 724.658 e Y: 894.697.

Da tale punto di prelievo B, mediante l'utilizzo della suddetta motopompa avente portata pari a 40,00 l/s, viene derivata acqua pubblica superficiale per l'irrigazione di un comparto agricolo coltivato ad actinidia avente una estensione pari a 6 ha.

2. Il lago posto a cavallo del Fosso Settimano Valle (affluente di destra del Torrente Marzeno), ubicato in Località Casetta Valle in Comune di Modigliana (FC), in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 27, mappali 57, 140, 55, 145, 54, 53, 52 e 142, in parte si riempie per deflusso naturale delle acque di tale Fosso (con prima decantazione in un pre-lago per confluire successivamente nel lago stesso) e in parte viene riempito mediante le acque derivate dal suddetto punto di prelievo A, utilizzando l'elettropompa con portata pari a 23,00 l/s.

L'opera di presa della risorsa idrica da tale lago è costituita da n. 2 motopompe (aventi ciascuna una portata pari a 40,00 l/s) e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA9425

- ubicazione: Comune di Modigliana (FC), Foglio 27, antistante mappale 140;
- coordinate geografiche UTM RER X: 724.842 e Y: 894.355.

Una delle due motopompe viene utilizzata per irrigare (durante il periodo estivo di sospensione dei prelievi dal Torrente Marzeno) il suddetto comparto agricolo avente estensione complessivamente pari a 22 ha, mentre la seconda motopompa viene utilizzata come scorta in caso di malfunzionamento della prima e per il riempimento di un secondo lago di raccolta artificiale posto ad est e più a monte del suddetto lago Settimano (ubicato in area identificata

al NCT del Comune di Modigliana al Foglio 127, mappale 176), con cui vengono irrigati ulteriori 8 ha di terreno coltivati ad actinidia.

3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare i sistemi antibrina (sia di tipo soprachioma per una superficie di circa 7 ha, sia di tipo sottochioma per una superficie di circa 3 ha), viene prelevata acqua dal lago Settimano Valle che quindi può essere integrata (qualora il fosso ne sia provvisto) con acqua che defluisce naturalmente dal fosso stesso.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è destinato ad uso agricolo irriguo, finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 30 ha complessivamente coltivato ad actinidia (con metodo irriguo a goccia) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 203,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 200.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 54142 del 27/08/2024, registrato n. PG/2024/154568 del 27/08/2024:

“[...]”

- *Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di **tipo mobile** **disposte a vista** sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavi e cedimenti delle sponde fluviali;*
- *Le **pompe di qualsivoglia tipologia, sempre di tipo mobile**, andranno poste ad almeno 4 metri dal ciglio spondale;*

- *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere **muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche** ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di **certificato di conformità** alle vigenti norme di sicurezza;*
- *Il concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un **cartello identificativo**, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza);*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;*
- *Al termine del periodo assentito per l'attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo;*
- *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali*

rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it** con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
- Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;*
- È espressamente vietato eseguire nella fascia di rispetto di 4 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo Ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in*

relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;*
- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- **Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici** indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata*

<i>all'Ufficio</i>	<i>Territoriale</i>	<i>scrivente</i>	<i>all'indirizzo</i>	<i>PEC</i>
--------------------	---------------------	------------------	----------------------	------------

stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. [...].*

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 21757 del 01/08/2024, registrata n. PG/2024/141308 del 01/08/2024:

[...]

- *poiché l'area oggetto di intervento, ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTCP, l'utilizzo dell'impianto esistente, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo. Si ravvisa che questa Amministrazione provinciale con nota inviata in data 25/07/2002 prot. 22756, ha espresso precedentemente parere favorevole a condizione che:*

"...il Comune di Modigliana abbia rilasciato apposito atto abilitativo, verificando la compatibilità

dell'intervento con gli obiettivi di tutela del sistema forestale e boschivo, la necessità dello stesso e l'inesistenza di alternative”;

- *visto che parte della condotta interrata indicata da cartografia Viewer GIS Aziendale nel catasto del Comune di Modigliana interseca un tracciato di viabilità storica tutelata dalle norme del PTCP art.24A “Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica” si ritiene necessario specificare che: per la manutenzione della stessa, si debbano evitare alterazioni significative della riconoscibilità del tracciato storico tutelato e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi simili;*
- *tenuto conto del fatto che una parte delle condotte interrate ricadono in aree interessate da dissesto disciplinate dall’art. 26 del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti.*
- *per il mantenimento delle opere in esame rispetto all’art. 27 del PTCP si ritiene opportuno che siano messe in atto tutte le disposizioni utili a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;*
- *che non venga alterato il “deflusso minimo vitale del Torrente Marzeno”, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. [...].*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2024 è pari a euro 949,25) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 949,25, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOKA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento:

- ❖ idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle di ciascuna pompa utilizzata per la derivazione della risorsa idrica dal Torrente Marzeno, da collocare sulla tubazione principale (ovvero n. 2 contatori volumetrici e di portata da installare in corrispondenza delle due pompe presenti nel punto di prelievo A e n. 1 contatore volumetrico e di portata da installare in corrispondenza della pompa presente nel punto di prelievo B);
- ❖ idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle di ciascuna pompa utilizzata per la derivazione della risorsa idrica dal Lago Settimano Valle, da collocare sulla tubazione principale (ovvero n. 2 contatori volumetrici da installare in corrispondenza di entrambe le motopompe utilizzate per derivare la risorsa idrica da tale lago).

Il concessionario è tenuto a trasmettere apposita comunicazione di avvenuta installazione dei suddetti dispositivi, con le relative caratteristiche tecniche, entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Relativamente alla derivazione di acque superficiali dal Torrente Marzeno, il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,12 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,17 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. Relativamente alla derivazione di acque superficiali dal Fosso Settimano Valle (per il riempimento del lago Settimano Valle per deflusso naturale di tali acque con prima decantazione in un pre-lago), al fine di preservare la vita acquatica anche nel

periodo estivo, trattandosi di prelievo da un invaso esistente, il prelievo di risorsa idrica da tale invaso potrà essere attivato a condizione che in corrispondenza dei punti di prelievo della risorsa dal lago Settimano Valle sia disponibile nell'invaso stesso una portata di almeno 0,152 mc/s (individuata quale quantità minima di risorsa idrica da lasciare defluire a valle dei medesimi punti di prelievo), corrispondente ad un livello idrico minimo rispetto al fondo di 1,50 m. Per cui, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle dei prelievi, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato (corrispondente ad un livello di acqua rispetto al fondo pari a 1,50 m) non potrà essere derivata risorsa idrica dall'invaso.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della

Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.